

## CACCIA

Con i tre referendum sulla caccia, innanzitutto si intende ottenere l'abrogazione della norma che consente la caccia anche all'interno dei parchi regionali e degli ambiti di tutela ambientale.

### 1.- Caccia nei Parchi

"Volete che siano abrogati il primo comma dell'art.12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n.11, dal titolo "Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale", che recita: "Nei parchi e negli ambiti di tutela ambientale costituiti in forza della presente legge, nonchè nei territori di cui all'art.9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n.29, spetta all'Ente cui ne è affidata la gestione disporre l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio e della pesca previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale", limitatamente alle parole "dell'esercizio venatorio e", nonchè il secondo e terzo comma del medesimo articolo che così recitano: "Nei territori suddetti l'Ente può anche, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, permettere soltanto la caccia di selezione agli ungulati. In mancanza dei divieti o delle limitazioni sopra precisati, relativi all'esercizio venatorio, i terreni in questione verranno a far parte, a tutti gli effetti, delle locali riserve di caccia di diritto", in modo da escludere la possibilità dell'esercizio della caccia dai parchi e dagli ambiti di tutela ambientale?"

La norma regionale in questione è in aperto contrasto con la legge-quadro nazionale sulla caccia, n.968/77, la quale vieta espressamente "l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali,..." (art.20).

Va pure osservato che la Corte Costituzionale, con la sen-

tenza n.1002 del 27/10/1988, ha riconosciuto il carattere di "riforma economico-sociale" della Legge 968/77 e che pertanto dev'essere recepita nei suoi contenuti qualificanti anche dalle Regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia.

D'altronde, anche al di là degli aspetti giuridici, è evidente la contraddizione insita nel consentire la caccia proprio all'interno di quelle che dovrebbero essere le parti maggiormente protette del territorio regionale. I parchi e gli ambiti di tutela ambientale, infatti, sono stati previsti nel Piano Urbanistico Regionale, allo scopo di tutelare gli elementi naturali degli ecosistemi più pregiati, consentendo al contempo una corretta fruizione di questi territori a fini scientifico-didattici, turistici e ricreativi.

La fauna di un parco o di una riserva naturale, in cui viene consentita la caccia, sarà certamente di difficile "fruibilità" per altri scopi oltre quelli venatori, sia perchè decimata, o indotta a fuggire in aree più tranquille, da una gestione faunistica estremamente carente e discutibile per molteplici aspetti, sia perchè ovviamente ancor più timorosa e diffidente da ogni incontro con l'uomo.

Per quanto riguarda la fama di Regione in cui la caccia "è altamente rigorosa e selettiva", tale considerazione è facilmente contestabile, innanzitutto perchè, ad esempio, la stagione venatoria per gli uccelli migratori è la più lunga d'Italia, in clamoroso contrasto con la Direttiva CEE n.79/409 sulla conservazione dell'avifauna selvatica e con le raccomandazioni degli studio-

si più competenti.- Proprio per l'inosservanza di questa Direttiva, l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea, lo scorso 17 gennaio -

In Friuli Venezia Giulia, poi, viene consentita la caccia a specie che dovrebbero essere rigorosamente protette perchè in preoccupante diminuzione, come gli uccelli appartenenti alla famiglia dei tetraonidi: gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca, francolino di monte.

A titolo esemplare, quindi, in materia di caccia di selezione si è scelto di abrogare la norma che permetteva il "prelievo" dei tetraonidi.